



CITTÀ DI VIGEVANO

Provincia di Pavia

Adunanza Ordinaria Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 49

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 20:30 nella sala delle adunanze.

In seguito ad inviti scritti, diramati dal Presidente del Consiglio Comunale, osservate le modalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti i signori:

SALA ANDREA	Sindaco	Presente
BUFFONINI ANGELO	Presidente	Presente
BARTOCCI LUCA	Consigliere	Presente
BELLATI STEFANO	Consigliere	Assente
BERETTA ROBERTA	Consigliere	Presente
BONECCHI VALERIO	Consigliere	Presente
CARDILE FRANCESCA	Consigliere	Assente
CARIGNANO DANIELA	Consigliere	Assente
CAVIGLIANI CARLO	Consigliere	Presente
CHIAPPAROLI ENRICO	Consigliere	Presente
COMOLLI MARCO	Consigliere	Presente
CORSICO PICCOLINI EMANUELE MASSIMILIANO	Consigliere	Presente
COTTA RAMUSINO MONICA	Consigliere	Presente
GORI ACETO RAFFAELE	Consigliere	Presente
GALIANI ANTONELLO	Consigliere	Assente
MADEO GIUSEPPE ANTONIO	Consigliere	Presente
MAZZOLA LUCA	Consigliere	Assente
NOTARFRANCESCO FRANCO	Consigliere	Assente
PARINI DANIELA	Consigliere	Presente
PIGOLA LUIGI	Consigliere	Presente
PORTA FUSERO ROBERTA	Consigliere	Presente
RODOLFO CARMEN MARIA	Consigliere	Presente
SALA MICHELA	Consigliere	Assente
SPISSU ARIANNA	Consigliere	Presente
VESE CLAUDIO	Consigliere	Presente

Sono presenti gli Assessori: CEFFA Andrea, MORESCHI Antonietta e SUVILLA Furio.

Partecipa il Segretario Generale LOCANDRO GIUSEPPE.

Assume la presidenza Angelo Buffonini – nella sua qualità di Presidente.

L'Assessore **Suvilla**, relatore, illustra la proposta che è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Permanente "Aziende Partecipate e Controllate, Affari Generali e Istituzionali, Personale e Città Metropolitana" nella seduta del 27/09/2017.

Intervengono i Consiglieri: **Madeo, Bonecchi, Corsico Piccolini, Vese, Bonecchi**, nuovamente **Vese, Madeo, Vese** e conclude l'Assessore **Suvilla**.

Più nessun Consigliere chiede di parlare, né formula osservazioni, per cui il **Presidente** pone in votazione la proposta.

Non partecipano alla votazione i Consiglieri: **Madeo, Bonecchi, Beretta, Cotta Ramusino, Spissu, Corsico Piccolini**.

La votazione dà il seguente risultato:

N. Consiglieri presenti (compreso il Sindaco)	18
Consiglieri votanti	12
Consiglieri favorevoli	12
Consiglieri contrari	0
Consiglieri astenuti	0

Visto il risultato della votazione, il Presidente ne proclama l'esito e dichiara la proposta

Pone quindi in votazione, con le stesse modalità l'immediata eseguibilità della deliberazione.

Non esprimono voto i Consiglieri **Bonecchi e Madeo**.

Non partecipano alla votazione i Consiglieri: **Beretta, Cotta Ramusino, Spissu e Corsico Piccolini**.

La votazione dà il seguente risultato:

N. Consiglieri presenti (compreso il Sindaco)	18
Consiglieri votanti	12
Consiglieri favorevoli	12
Consiglieri contrari	0
Consiglieri astenuti	0

L'immediata eseguibilità viene approvata.

La registrazione integrale degli interventi è depositata presso la Segreteria Generale e consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.magnetofono.it/streaming/vigevano/>

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Vigevano e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più

adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione delle sotto indicate partecipazioni:

- Azienda Servizi Gestione Ambientali S.p.A. - ASGA, poiché la società è priva di dipendenti, con fatturato medio non superiore a € 500.000,00 nel triennio precedente e con perdite nei quattro esercizi precedenti;
- Lomellina Energia S.r.l.: società con perdite in quattro dei cinque esercizi precedenti e con la necessità del contenimento dei costi di funzionamento;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 24 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società, e la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 26 maggio 2016, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente rispettivamente dal Dirigente del Settore Servizi di Governance e Affari Generali e dal Responsabile dei Servizi Finanziari;

Vista la deliberazione di C.C. n. 10 del 27/03/2017: "Approvazione Bilancio di Previsione 2017/2019 e relativi allegati" ;

Vista la deliberazione di G.C. n. 167 del 24/07/2017: "Approvazione del Piano delle Performance/PEG anno 2017 e PEG finanziario 2017-2019";

Visto l'esito dell'esplorativa votazione;

DELIBERA

- 1. di approvare la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di procedere all'alienazione delle seguenti partecipazioni:
 - società Azienda Servizi Gestione Ambientali S.p.A. - ASGA;
 - Lomellina Energia S.r.l.;
3. di disporre che siano chiuse, entro il 30 settembre del 2018, le liquidazioni di:
 - Vigevano Futura S.r.l.;
 - Consorzio A.S.T. Agenzia per lo Sviluppo Territoriale;
4. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
5. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
6. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
7. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
8. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
BUFFONINI ANGELO

IL SEGRETARIO GENERALE
LOCANDRO GIUSEPPE

Deliberazione di C.C. n. 49 del 28/09/2017



CITTA' DI VIGEVANO

COLLEGIO DEI REVISORI

Il giorno 26 settembre 2017, alle ore 12,00 in teleconferenza si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei Signori:

Dott. Giorgio Tassi- Presidente
Dott. Giovanni Costa – Membro
Dott. Liberato De Gregorio – Membro

Il Collegio dei Revisori dei Conti, visti:

- l'art. 239 del D.lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267 (funzioni dell'Organo di revisione),
- l'art. 29 dello Statuto comunale,
- gli artt. 63,67, e 68 del regolamento di contabilità,
- vista la bozza di Deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale entro il 30 settembre ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.175/2017 avente ad oggetto il piano di revisione straordinaria delle partecipate predisposto dal settore Società partecipate del Comune di Vigevano:

dopo aver esaminato la documentazione sopra indicata e verificato che il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni è stato predisposto tenendo conto delle “*Linee di indirizzo per la revisione straordinaria*”, approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017 e secondo il modello standard di atto di ricognizione allegato alla stessa deliberazione,

E S P R I M E

parere favorevole alla proposta di “Revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016

Letto e confermato e sottoscritto

Il Presidente
Dott. Giorgio TASSI

Il Revisore
Dott. Giovanni COSTA

Il Revisore
Dott. Liberato De Gregorio



CITTA' DI VIGEVANO

COLLEGIO DEI REVISORI

Il giorno 26 settembre 2017, alle ore 12,00 in teleconferenza si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei Signori:

Dott. Giorgio Tassi- Presidente
Dott. Giovanni Costa – Membro
Dott. Liberato De Gregorio – Membro

Il Collegio dei Revisori dei Conti, visti:

- l'art. 239 del D.lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267 (funzioni dell'Organo di revisione),
- l'art. 29 dello Statuto comunale,
- gli artt. 63,67, e 68 del regolamento di contabilità,
- vista la bozza di Deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale entro il 30 settembre ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.175/2017 avente ad oggetto il piano di revisione straordinaria delle partecipate predisposto dal settore Società partecipate del Comune di Vigevano:

dopo aver esaminato la documentazione sopra indicata e verificato che il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni è stato predisposto tenendo conto delle “*Linee di indirizzo per la revisione straordinaria*”, approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017 e secondo il modello standard di atto di ricognizione allegato alla stessa deliberazione,

E S P R I M E

parere favorevole alla proposta di “Revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016

Letto e confermato e sottoscritto

Il Presidente
Dott. Giorgio TASSI

Il Revisore
Dott. Giovanni COSTA

Il Revisore
Dott. Liberato De Gregorio

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.21 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i)

Proposta N. 2017 / 4200

Segreteria Generale, Rapporti con gli Enti Esterni e Partecipati, Sistema Integrato dei Controlli, Programmazione e Controllo di Gestione e Controllo della Qualità dei Servizi Erogati, Controllo Strategico - Piano della Performance

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Lì, 27/09/2017

IL DIRIGENTE
LOCANDRO GIUSEPPE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Proposta N. 2017 / 4200

Segreteria Generale, Rapporti con gli Enti Esterni e Partecipati, Sistema Integrato dei Controlli, Programmazione e Controllo di Gestione e Controllo della Qualità dei Servizi Erogati, Controllo Strategico - Piano della Performance

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere di regolarità contabile, FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Lì, 27/09/2017

p. IL DIRIGENTE
FELLINE FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



CITTA' DI VIGEVANO

**Settore Risorse economiche, finanziarie e patrimoniali.
Affari generali
Attestazione di Pubblicazione**

Delibera N. 49 del 28/09/2017

Servizio Segreteria Generale, Rapporti con gli Enti Esterni e Partecipati, Sistema Integrato dei Controlli, Programmazione e Controllo di Gestione e Controllo della Qualità dei Servizi Erogati, Controllo Strategico - Piano della Performance

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE .

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 06/10/2017 al 21/10/2017

Vigevano li, \${documentRoot.certificato.DATA_FIRMA}

Sottoscritta
(\${documentRoot.certificato.FIRMATARIO})
con firma digitale

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene inviata ai Capigruppo Consiliari;

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE .

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal 06/10/2017 ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000 e successive modificazioni.

Li, 23/10/2017

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MATTI ROBERTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Deliberazione di Giunta Comunale N. 49 del 28/09/2017